

RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI ROVIGO



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO

“ E. BALZAN ”



Vincitore Premio Qualità Scuole del Veneto 2003
Certificato UNI EN ISO 9001: 2000
Progetto assistito "SCIENTIFICO TECNOLOGICO"
indirizzo sperimentale "LINGUISTICO MODERNO"
Biennio di ITIS con triennio ad indirizzo ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI
Biennio di ITIS con triennio ad indirizzo INFORMATICA INDUSTRIALE
Via Manzoni - 45021 Badia Polesine (RO)
- tel 0425 53433 - Fax 0425 589133 - C.F. 91005190292
Codice Scuola: ROIS00700D S.T+L.M.: ROTE007017 ITIS: ROTF007012
www.liceobalzan.it - e-mail : liceobadia@liceobalzan.it

INIZIATIVE ED ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, NELLE SCUOLE E TRA I GIOVANI LAVORATORI

PROT. 611 C/23

ACCORDO DI RETE FRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE

PREMESSO CHE

- l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
- a mente della stessa disposizione l'accordo può avere ad oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali, nonché l'istituzione di laboratori finalizzati, tra l'altro, alla ricerca didattica e alla sperimentazione, alla documentazione di ricerche, esperienze e informazioni, alla formazione in servizio del personale scolastico, all'orientamento scolastico e professionale;
- le scuole sopraddette hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni afferenti alla sicurezza;
- tale collaborazione è finalizzata alla promozione della sicurezza in tutti gli ambienti, alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento dell'iter formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le parti coinvolte; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti;
- gli artt. 31 e 33 del D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001 regolamentano l'adesione delle Istituzioni scolastiche alle reti;

CONSIDERANDO CHE

- ✓ la cultura della sicurezza deve diventare patrimonio di tutti i cittadini;
- ✓ la cultura della sicurezza è un concetto trasversale, applicabile a tutti gli ambiti di vita e di lavoro;
- ✓ la Scuola rimane l'agenzia formativa per eccellenza, da cui l'importanza di privilegiare la formazione alla sicurezza in quest'ambito;

- ✓ anche nelle scuole vige l'obbligo di applicazione del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico per la sicurezza "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- ✓ la scuola viene indicata come luogo privilegiato per la promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare l'art. 11 del D.Lgs. 81/08, prevede l' "inserimento in ogni attività scolastica di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie scolastiche".
- ✓ Per la realizzazione di tali attività sono annualmente previsti finanziamenti ministeriali che potranno essere integrati con "risorse disponibili degli istituti";
- ✓ nelle scuole l'educazione alla sicurezza assume un significato importante all'interno dell'area d'intervento "convivenza civile" nonché "cittadinanza e costituzione";
- ✓ con l'avvenuta estensione della scuola dell'obbligo vi è un incremento significativo dell'accesso ai corsi professionali, nei quali la formazione alla sicurezza dovrebbe trovare collocazione privilegiata;
- ✓ la L. 196/97 inserisce la trattazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito del percorso formativo di 120 ore, esterno all'azienda, previsto per gli apprendisti.

Con il presente atto, si intende promuovere la diffusione della cultura della sicurezza ed incrementare le competenze in materia di sicurezza degli allievi delle Scuole e dei Centri di Formazione della provincia di Rovigo e dei giovani lavoratori

SI CONVIENE

Art. 1 Oggetto

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le scuole sottoscrittenti, allo scopo di:

1. promuovere la cultura della sicurezza tra i giovani, studenti e lavoratori, intesa come acquisizione della capacità di percepire i rischi e di adottare e favorire comportamenti sicuri sul lavoro, sulla strada e in ambito domestico;
2. stimolare l'assunzione di un ruolo attivo sul fronte della sicurezza da parte degli allievi e dei giovani lavoratori nei propri ambienti di vita, di studio e di lavoro;
3. sviluppare la collaborazione tra le parti che aderiscono alla Rete per la diffusione e lo scambio di materiale didattico e informativo sulla sicurezza;
4. valorizzare le attività didattiche sulla sicurezza, da inserire nei P.O.F. d'istituto;
5. formare i docenti coinvolti in attività didattiche sulla sicurezza, rivolte a studenti e giovani lavoratori;
6. aggiornare e formare il personale scolastico con compiti di gestione della sicurezza secondo il D.Lgs. 81/2008
7. stipulare una convenzione con soggetti del territorio (enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni ecc.) che condividono le finalità sopraccitate, nonché le seguenti:
 - a. condividere con la Rete le proprie iniziative che rientrano nell'ambito d'azione della Rete stessa. La Rete, dal canto suo, si impegna a supportare le parti che sono chiamate a realizzare iniziative che rientrino nel suo ambito d'azione.
 - b. sviluppare una strategia di collaborazione tra Scuola, Istituzioni locali, parti sociali e associazioni.
8. mettere a disposizione della rete risorse professionali e finanziarie, versando la quota di adesione ovvero corrispondendo un equivalente in prestazioni secondo le condizioni stabilite dall'Assemblea di cui all'art. 9.

Art. 2 Impegno delle Istituzioni scolastiche

Le Istituzioni Scolastiche che aderiscono alla Rete si impegnano a:

1. definire e realizzare un progetto didattico sulle tematiche della sicurezza, inserito nel Piano dell'Offerta Formativa d'istituto;

2. mettere a disposizione delle altre parti della Rete, risorse umane, esperienze e materiale didattico sulla sicurezza;
3. sostenere e valorizzare il ruolo del Servizio di Protezione e Prevenzione (SPP) nell'azione di gestione della sicurezza e nella didattica della sicurezza;
4. assicurare un'azione di formazione continua del personale scolastico sui temi della sicurezza, con particolare riguardo alla ricaduta didattica relativamente ai docenti;
5. operare a livello organizzativo e strutturale, in sinergia con gli Enti proprietari, per un ambiente di lavoro sicuro e coerente con l'azione didattica riferita alla sicurezza.
6. individuare un proprio referente con l'incarico di svolgere un'azione di collegamento con la Rete
7. condividere con la Rete le proprie iniziative che rientrano nell'ambito d'azione della Rete stessa. La Rete, dal canto suo, si impegna a supportare le parti che sono chiamate a realizzare iniziative che rientrino nel suo ambito d'azione
8. mettere a disposizione della rete risorse professionali e finanziarie, versando la quota di adesione ovvero corrispondendo un equivalente in prestazioni secondo le condizioni stabilite dall'Assemblea di cui all'art. 9.

Art. 3 Istituto capofila

La scuola IIS "Eugenio Balzan" con sede in Badia Polesine (RO), via Manzoni 191, come individuata dall'Assemblea secondo quanto previsto all'art. 9 del presente accordo di Rete, assume il ruolo di scuola capofila e ha la gestione amministrativo-contabile della Rete scolastica.

L'Istituto capofila iscriverà in uno specifico progetto del proprio Programma Annuale i conferimenti destinati alla Rete e alle sue attività.

Art. 3 bis

La Rete adotta la seguente intestazione "Rete di scuole per la sicurezza della provincia di Rovigo", e adotta inoltre il logo sotto riportato, che viene utilizzato negli atti e nei documenti di provenienza del Presidente, del Coordinatore e dei gruppi di lavoro, oltre che nella pagina provinciale del sito.



Art. 4 Organi della Rete

Sono organi della rete:
il Consiglio di Indirizzo
il Presidente
il Coordinatore
i Gruppi di Lavoro
l'Assemblea.

Art. 5 Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è composto da membri individuati tra i dirigenti/responsabili e/o rappresentanti dei soggetti della Rete.

La durata in carica dei membri del Consiglio è di un anno.

Alla sua naturale scadenza, il consiglio verrà rinnovato dall'Assemblea.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) membri e comunque almeno una volta all'anno.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza, dal Coordinatore. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale dal segretario, che lo sottoscriverà congiuntamente al Presidente.

Il Consiglio è investito dei più alti poteri in ordine agli indirizzi e alle direttive generali della rete e alla sua gestione ordinaria e straordinaria.

Inoltre, il Consiglio ha compiti di coordinamento dei Gruppi di Lavoro istituiti in seno alla rete e all'occorrenza, riformula progetti della Rete a seguito di vincoli ed impedimenti inizialmente non previsti.

Art. 6 Presidente

Il Presidente della rete è il dirigente scolastico dell'istituto capofila; ed è garante della gestione amministrativo-contabile della rete. Il Presidente assume la legale rappresentanza della rete e cura, per il tramite del Coordinatore, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo e assicura la logistica della Rete presso il proprio istituto.

Il Presidente, in qualità di dirigente scolastico dell'istituto capofila, stipula, su proposta del Consiglio, contratti di prestazione d'opera e convenzioni con soggetti privati e pubblici, al fine di rendere operative le iniziative decise dal Consiglio. Designa, tra i dipendenti dell'istituto capofila, il Coordinatore della Rete.

Art. 7 Coordinatore della Rete

Il Coordinatore della rete rappresenta il riferimento tecnico-operativo per la Rete e per tutte le agenzie convenzionate che ne fanno parte, cura i rapporti tra la Rete e gli altri soggetti istituzionali sul territorio, presiede, in assenza del Presidente, le riunioni del consiglio di indirizzo svolgendo anche la funzione di segretario, e gestisce la logistica della Rete presso l'istituto capofila.

Art. 8 Gruppi di Lavoro

Le iniziative della Rete vengono concretizzate da appositi Gruppi di Lavoro, da personale individuato dai soggetti aderenti o convenzionati alla Rete. La composizione e la consistenza numerica dei Gruppi di Lavoro vengono definite dal Consiglio di indirizzo che provvede comunque a definirne il mandato e il budget orario, supervisionandone poi le attività e validandone l'operato. Nella loro organizzazione interna e nelle scelte operative, i Gruppi di Lavoro sono autonomi e vengono guidati da un coordinatore nominato dal Consiglio, che provvede a tenere i rapporti con il Coordinatore della Rete e con il Consiglio stesso. Quando ciò sia possibile, almeno un componente di ogni Gruppo di Lavoro fa parte anche del Consiglio.

Art. 9 Assemblea

Ogni soggetto della rete individua un proprio delegato rappresentante che partecipa all'Assemblea. L'Assemblea è convocata almeno un volta all'anno mediante comunicazione scritta, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei soggetti della Rete.

L'Assemblea delibera sugli indirizzi e le direttive generali della Rete, sulla nomina dei componenti del Consiglio di indirizzo, approva le linee generali del piano delle attività della Rete, stabilisce la quota associativa annuale e designa l'Istituto capofila, delibera, altresì, sull'adesione di ulteriori Istituzioni Scolastiche e sulla cessazione dell'accordo di rete.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soggetti della Rete che ottemperano agli impegni di cui all'art. 2 del presente Accordo di Rete, ed in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza, dal Coordinatore.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soggetti della Rete.

Art. 10

Finanziamento e gestione amministrativo-contabile

Il patrimonio è costituito dalle quote versate dagli Istituti Scolastici aderenti alla rete che sono tenute al versamento dell'importo stabilito annualmente dall'Assemblea fatti salvi specifici accordi. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, entro il termine di 3 (tre) mesi, verranno predisposti dal Consiglio il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 11

Adesione alla rete

La rete è aperta ad ulteriori successive adesioni di altre Scuole che ne facciano esplicita richiesta e assumano le necessarie deliberazioni. Coloro che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale (anno solare) di associazione

Art. 12

Durata

Il presente accordo ha valore a partire dall'anno scolastico 2009/2010 e potrà essere revocato con le modalità previste dall'art. 9.

Art. 13

Norme di riferimento

Per quanto non esplicitamente espresso si fa rinvio alle norme contenute nel DPR 275/99 e al D.I. 44/2001 e all'art. 11, commi 2 e 3 della Legge 241/90 e succ. mod. e int.

Art. 14

Controversie

Eventuali controversie tra gli Istituti aderenti alla rete sono assoggettate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 11, comma 5 e dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 15

Registrazione

Il presente atto è depositato in originale presso le segreterie degli Istituti aderenti alla rete e pubblicato in copia ai rispettivi Albi. E' fatto registrare in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

Rovigo, 21 Dicembre 2009

Firma dei Dirigenti Scolastici o dei delegati